



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
**SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'UMBRIA  
E DELLE MARCHE**

**La Soprintendente**

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota n. 5401 del 23/11/2017 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nei termini prescritti, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'archivio di Anacleto Biondi riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.l.ds 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

**DICHIARA**

che l'archivio del M° Anacleto Biondi di Gubbio (PG)

**costituito da:** 180 cartelle + 726 cartelle del fondo aggregato della Banda musicale Città di Gubbio, con estremi cronologici dall'inizio del Novecento al 1990

**di proprietà  
detenuto  
conservato**

**è di interesse storico particolarmente importante** e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

L'archivio riveste una notevole rilevanza in quanto custodisce la quasi totalità delle composizioni del M° Anacleto Biondi, presenti nelle partiture originali manoscritte e autografe, oltre al fondo aggregato della Banda musicale Città di Gubbio, formato da 726 cartelle contenenti spartiti e partiture a stampa di musiche per banda.

Anacleto Biondi nacque il 29 settembre 1895 a Cerreto d'Esi, un piccolo paese in provincia di Ancona. Già a sedici anni fu scelto come organista e direttore della Cappella musicale del paese. Partecipò alla Prima guerra mondiale e, tornato a Cerreto d'Esi, diresse la banda del suo paese e quella di Castelraimondo.

Le sue prime composizioni risalgono a questo periodo e, nel 1921, ottenne il diploma di maestro concertatore d'orchestra e, l'anno successivo, quello di professore di trombone presso il Regio Liceo musicale di Pesaro. Dotato di una bella voce tenorile, si esibì in numerose occasioni come solista e in coro. Contemporaneamente continuava a comporre e, nel 1931, ripristinò e prese la direzione della Banda di Nocera Umbra.

Nel 1932 divenne direttore della Scuola di musica e della Banda comunale di Foligno.

Nel 1934 vinse il concorso ministeriale per la cattedra di musica e canto negli Istituti Magistrali e venne assegnato alla sede di Gubbio.

Contemporaneamente all'insegnamento il M° Biondi fu anche direttore della Banda di Gubbio, che diresse dal 1934 fino al 1955, e compose l'*Inno del ceraio*lo per la festa dei Ceri.

*Am*

Nel 1966 lasciò l'insegnamento per limiti di età dedicandosi interamente alla composizione.  
Nel 1986, come altri musicisti eugubini che si erano distinti a livello nazionale o internazionale, ricevette un diploma ed una targa ricordo.  
Fino a tarda età scrisse testi e compose musica.  
Il M° Anacleto Biondi morì nel 1991 a Fabriano, dove si era trasferito negli ultimi anni.

(Note biografiche tratte dalla tesi di laurea di Maddalena Ronchi "L'attività musicale di Anacleto Biondi (1895-1991) con un catalogo delle opere conservate nell'archivio della Banda musicale di Gubbio", Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere, anno accademico 2004-2005).

L'archivio del M° Anacleto Biondi, conservato in un locale a piano terra ubicato  
è una raccolta di sue composizioni originali manoscritte autografe, varie partiture di opere liriche e brani di altri autori ed alcuni metodi per pianoforte o violino. La raccolta è composta da 180 cartelle, contenute in 2 scatoloni di cartone, numerate e descritte in un elenco analitico che riporta l'oggetto, il titolo, l'autore, l'editore, l'edizione e l'anno.

Il fondo aggregato della Banda musicale Città di Gubbio è una raccolta di spartiti e partiture a stampa di brani di musica per banda: complessivamente sono conservate, in 12 scatoloni di cartone e 8 cassettoni metallici, n. 726 cartelle contenenti gli spartiti divisi per composizioni. Il repertorio è quello tipico delle Bande e cioè arie di opere liriche, ouvertures, canzoni di musica leggera, brani di operette, marce e canzoni popolari, tutte arrangiate e orchestrate per gli organici bandistici.

Tutta la raccolta è stata numerata e schedata in un elenco analitico che, per ogni brano, riporta il titolo, l'autore, il revisore, l'editore, l'edizione, l'anno, il genere e il numero progressivo.

#### I Notifica in particolare a

....., ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);

- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via di San Michele 22, 00153 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

.....**PERUGIA**....., li .....**23 FEB: 2018**.....



LA SOPRINTENDENTE  
*Sabrina Mingarelli*  
dott.ssa Sabrina Mingarelli